



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 92 / 2019 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 10/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO – PERIODO DAL 02.09.2019 AL 31.07.2022

L'anno **2019** addì **10** del mese di maggio alle ore 12:00 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

CERIANI CLAUDIO	VICE SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA .

Accertata la validità dell'adunanza, CERIANI CLAUDIO in qualità di VICE SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO – PERIODO DAL 02.09.2019 AL 31.07.2022

Relaziona l' Assessore ACCORDINO FRANCO ROBERTO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO – PERIODO DAL 02.09.2019 AL 31.07.2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Tradate gestisce l'asilo nido "Santina Bianchi" sito in via Oslavia n.19 che ha una capienza massima di n. 40 posti (come da autorizzazione al funzionamento n. 17948-G del 22/05/1996 rilasciata dalla Provincia di Varese);

Viste:

- la determina del Responsabile Servizi Sociali n. 945/2017 ad oggetto: "Aggiudicazione definitiva del servizio di attività educative rivolte ai bambini dell'asilo nido Santina Bianchi periodo dal 02.11.2017 al 31.07.2019";
- la determina del Responsabile Servizi Sociali n. 182/2018 ad oggetto: "Aggiudicazione definitiva alla cooperativa IL GIARDINO DEL SOLE di Venegono Superiore dell'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo b del servizio di pulizia, piccole manutenzioni e supporto alla cucina presso l'asilo nido Santina Bianchi - periodo dal 01.03.2018 al 31.07.2019";
- la comunicazione del 19.03.2019 prot. 5948 da cui risulta che la cuoca in servizio presso l'asilo nido sarà collocata a riposo a far data dal 15.08.2019;

Considerato che essendo in scadenza gli affidamenti precedentemente richiamati si rende necessario espletare nuova procedura di gara;

Ritenuto di procedere con gare distinte per il servizio educativo e di pulizia rispetto al servizio di preparazione dei pasti, in modo da consentire la partecipazione a ditte specializzate nella gestione degli alimenti per la preparazione dei pasti direttamente presso la cucina dell'asilo;

Visto il progetto di gara per l'affidamento del servizio di asilo nido, ad eccezione del servizio mensa, allegato al presente atto, elaborato dalla responsabile dei servizi sociali dott.ssa Maria Antonietta Luciani costituito dai seguenti documenti:

- Capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale nel quale sono riportate le specifiche tecniche qualitative e quantitative del servizio di cui trattasi;
- analisi dei costi;
- elenco del personale in servizio ai fini dell'applicazione della clausola sociale art. 50 D.Lgs. 50/2016;
- DUVRI;

Preso atto che:

- la durata dell'appalto è fissata in 36 mesi a decorrere dal 02.09.2019 e fino al 31.07.2022 con opzione di proroga di mesi due;
- l'importo a base di gara è fissato in € 688.615,85 a cui si aggiungono € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA per un totale di € 724.621,60;

Considerato che il contratto d'appalto per la gestione dell'asilo nido rientra tra quelli specificati nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e che ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 il valore complessivo di eventuale proroga di due mesi è inferiore alla soglia comunitaria;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione del contraente mediante gara d'appalto a procedura

aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto di dover individuare il R.U.P. della gara nella responsabile dei servizi sociali del Comune di Tradate Dott.ssa Maria Antonietta Luciani;

Dato atto che il quadro economico della gara è il seguente:

base d'asta con iva	€ 724.621,64
spese per pubblicità	€ 1.200,00
contributo ANAC	€ 375,00
incentivo art. 113 D.lgs. 50/16	€ 13.772,32
totale	€ 739.968,96

Dato atto che la spesa di cui al punto precedente trova imputazione al cap. 110010336160/0.cod. bil U 1030215010 del bilancio di previsione 2019/2021 ripartita come segue:

	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022
base d'asta con IVA	€ 87.832,93	€ 241.540,55	€ 241.540,55	€ 153.707,62
spese per pubblicità	€ 1.200,00			
contributo ANAC	€ 375,00			
incentivo art. 113 D.lgs 50/16	€ 4.866,22	€ 2.019,94	€ 2.019,94	€ 2.111,76
incentivo art. 113 D.lgs 50/16 (attrezzature informatiche)	€ 2.754,46			
Totale	€ 97.028,61	€ 243.560,49	€ 243.560,49	€ 155.819,38

Precisando che per l'esercizio 2022 occorrerà prevedere idoneo stanziamento in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

Precisando altresì che il servizio asilo nido trova parziale copertura a seguito dell'introito delle relative rette di frequenza che, per il triennio in esame, risultano preventivate in:

Capitolo	2019	2020	2021
317001311	150.000	150.000	150.000

Visto il D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi";

Visto il TUEL approvato con D.lgs 267/2000 e s.m.e.i;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 21/12/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2019/2021;
- il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile dei servizi sociali, dr.ssa Maria Antonietta Luciani, in ordine alla regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio ragioneria, dr.ssa Elena Valeggia, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto per l'affidamento del servizio di asilo nido, allegato al presente atto, elaborato dalla responsabile dei servizi sociali costituito dai seguenti documenti:
 - Capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale nel quale sono riportate le specifiche tecniche qualitative e quantitative del servizio di cui trattasi;
 - analisi dei costi;
 - elenco del personale in servizio ai fini dell'applicazione della clausola sociale art. 50 D.Lgs. 50/2016;
 - DUVRI;
2. di nominare la responsabile dei servizi sociali dott.ssa Maria Antonietta Luciani responsabile unico del procedimento, demandandone tutti gli atti conseguenti;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267, del presente atto, verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/00 considerata la necessità di procedere con l'emanazione della gara.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II VICE SINDACO
CERIANI CLAUDIO**

**II SEGRETARIO
BELLEGOTTI MARINA**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate

(Provincia di Varese)

**PROGETTO DI APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO
PERIODO DAL 02.09.2019 AL 30.07.2022 con opzione di proroga per n.2 mesi**

- Capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale nel quale sono riportate le specifiche tecniche qualitative e quantitative del servizio di cui trattasi;
- analisi dei costi
- elenco del personale in servizio ai fini dell'applicazione della clausola sociale art. 50 D.Lgs. 50/2016
- DUVRI

CAPITOLATO DI APPALTO

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 2. NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

ARTICOLO 3. DURATA DEL CONTRATTO

ARTICOLO 4. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

CAPO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

ARTICOLO 5. CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

ARTICOLO 6. ATTIVITA' EDUCATIVE

ARTICOLO 7. ATTIVITA' DI PULIZIA

ARTICOLO 8 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

ARTICOLO 9 - PICCOLE MANUTENZIONI

ARTICOLO 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 11. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

ARTICOLO 12. DOVERI DEGLI OPERATORI

ARTICOLO 13 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

ARTICOLO 14. AVVIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 15. CARTA DEL SERVIZIO

ARTICOLO 16. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

ARTICOLO 17. ORGANICO E CLAUSOLA SOCIALE

ARTICOLO 18. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

ARTICOLO 19. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ARTICOLO 20. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ARTICOLO 21. ASSICURAZIONI

ARTICOLO 22. DANNI A PERSONE O COSE

ARTICOLO 23. FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24. INADEMPIENZE, CONTESTAZIONI E PENALITA'

ARTICOLO 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ARTICOLO 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 27. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 28. ESECUZIONE IN DANNO

ARTICOLO 29. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

ARTICOLO 30. RECESSO UNILATERALE

ARTICOLO 31. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 32. TUTELA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 33. RINVIO NORMATIVO

ARTICOLO 34. FORO COMPETENTE

ALLEGATO A) ANALISI DEI COSTI E CALCOLO BASE D'ASTA

ALLEGATO B) ELENCO DEL PERSONALE ATTUAMENTE IN SERVIZIO

ALLEGATO C) DUVRI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di asilo nido, ad eccezione della mensa, come specificato negli articoli seguenti, per bambini da zero a tre anni. Il servizio è realizzato presso la struttura messa a disposizione dal Comune di Tradate sita in via Oslavia n. 19. L'asilo nido ha una capienza massima di n. 40 posti (come da autorizzazione al funzionamento n. 17948-G del 22/05/1996 rilasciata dalla Provincia di Varese).
2. Al fine di garantire un equilibrato rapporto fra numero delle educatrici e numero ed età dei bambini i gruppi, sono così ripartiti:
Gruppo PICCOLI (fino ai 13 mesi di età) formato da massimo n.12 bambini
Gruppo MEDI (dai 14 ai 22 mesi di età) formato da massimo n. 16 bambini
Gruppo GRANDI (oltre i 22 mesi di età) formato da massimo n.16 bambini
3. L'Asilo Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00
Gli orari di entrata e di uscita sono i seguenti:
tempo pieno
entrata dalle 8.30 alle 9.00 uscita dalle 15.30 alle 16.30
part time mattino
entrata dalle 8.30 alle 9.00 uscita alle 13.00
spazio gioco
dalle ore 8.30 alle 11.00
pre asilo
dalle 7.30 alle 8.30
post asilo
dalle 16.30 alle 18.00
Le settimane di apertura del servizio sono n. 47. Vengono, programmate n. 5 settimane di chiusura nel mese di Agosto e una durante le festività di Natale.
4. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 1, comma 1, del codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50 del 2016 (di seguito: "codice")
5. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
6. Il servizio deve essere svolto in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'asilo nido del Comune di Tradate, nonché dalla vigente normativa ed in particolare dagli standard gestionali fissati da Regione Lombardia
7. Il servizio deve essere espletato dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente capitolato e dalle varianti proposte dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta, qualora accolte dall'ente appaltante. La ditta dovrà farsi carico dall'inizio del servizio di tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dello stesso.

ARTICOLO 2. NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore
2. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido, con esclusione della preparazione dei pasti e di n. 66 ore di attività educativa altamente professionalizzata che vengono garantite dalla

stazione appaltante nel seguente modo: un'educatrice a 36 ore settimanali e una seconda educatrice a 30 ore settimanali che ricopre anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3. DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi a decorrere dal **02.09.2019 e fino al 30.07.2022** ed opzione di proroga per massimo n.2 mesi

ARTICOLO 4. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo. L'importo a base d'asta è di € **688.615,85** a cui si aggiungono € 1.500,00 per rischi da interferenza non soggetti a ribasso più IVA. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 2 mesi. Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto per 2 mesi è pari ad € 38.339,77. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.
2. Gli importi contrattuali sono remunerativi per l'appaltatore di tutte prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 106, c1, lett. A, del D. Lgs.50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegata al presente capitolato, subiscano una variazione – l'appaltatore può richiedere la revisione dei prezzi. La revisione sarà operata – ai sensi della vigente dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati su base annua e l'eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione riferita all'ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell'adeguamento e desunta dal sito www.istat.it/it/archivio/30440.
4. La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.
5. In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

CAPO II – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

ARTICOLO 5. CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve garantire quanto necessario per la gestione dell'asilo nido comunale "Santina Bianchi" che accoglie bambini da 0 a 3 anni. I servizi educativi dovranno essere programmati e realizzati nel pieno rispetto del progetto educativo approvato dall'asilo nido, mentre le attività di riordino e di pulizia dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle esigenze dei bambini e dell'attività educativa.
2. Le attività dovranno garantire un'attenzione individualizzata alla crescita del bambino e alla cura dei suoi bisogni fisiologici, quali l'igiene, il cambio, la somministrazione del pasto, il sonno. Dovrà essere garantita la promozione della relazione con le famiglie (mediante colloqui, riunioni, open day, feste e ambientamento).

3. Gli educatori devono avere particolare rispetto per i tempi di crescita dei bambini ed essere in grado di proporre attività e giochi adeguati e utili a stimolare un corretto sviluppo psico/fisico/motorio.
4. Alla data di effettivo inizio del servizio, l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste secondo le indicazioni che verranno fornite dall'esecutore del contratto, a favore dei bambini iscritti all'asilo nido. Le ammissioni dei bambini all'asilo nido avvengono unicamente su autorizzazione del Comune di Tradate.
5. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.
6. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.
7. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

ARTICOLO 6. ATTIVITA' EDUCATIVE

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività educative esemplificate nel presente articolo, avvalendosi del personale con le caratteristiche qualitative indicate nel successivo art. 11
 - a) **Interventi educativi:** devono essere presenti per ogni settimana di apertura n.4 educatrici a tempo pieno (n.38 ore settimanali) ed una a part time (N.19 ore settimanali) con il compito di garantire il completo funzionamento del servizio ivi compresa la copertura di tutte le attività di cura (risveglio, pranzo, merenda, dimissioni). Nel caso in cui ad inizio di anno scolastico si registri una riduzione di almeno il 20% dei bambini frequentanti, da calcolarsi sui n.40 posti autorizzati, le educatrici a tempo pieno dovranno essere ridotte con un conseguente ricalcolo del costo del servizio.
Il personale educativo dovrà rendersi disponibile ad effettuare le attività in sinergia con il personale educativo altamente professionalizzato messo a disposizione dal comune per n.66 ore settimanali. Le attività devono garantire la massima omogeneità dell'intervento educativo attuato sia verso i bambini che verso i genitori, secondo le modalità descritte nel progetto educativo presentato. Gli educatori hanno l'obbligo di partecipare, senza che ciò comporti alcuna retribuzione a favore dell'appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dal direttore dell'esecuzione/coordinatore dell'asilo nido o dalla stazione appaltante con un preavviso di almeno sette giorni
 - b) **Servizio di pre, post asilo nido e laboratori:** per n. 38 ore complessive settimanali (*pre asilo*_dalle 7.30 alle 8.30 *post asilo*_dalle 16.30 alle 18.00): comprendente l'accoglienza o la consegna dei bambini, il raccordo con i genitori, le attività ricreative e di svago, la cura e l'igiene dei bambini. Il rapporto educativo da garantire è quello previsto dalla normativa regionale. Nel caso in cui non ci siano iscritti al pre o al post asilo l'appaltatore dovrà utilizzare le ore non necessarie per tali servizi per realizzare attività di laboratorio per i bambini nel normale orario di frequenza (8.30 – 16.30) ed in sub ordine per proporre attività per i genitori, proposte per la coppia mamma- bambino, oppure dovrà effettuare il lavaggio e la cura del materiale necessario alle attività giornaliere. A mero titolo informativo si comunica che nell'anno scolastico 2018/2019 i bambini iscritti al pre asilo sono n.20 mentre quelli iscritti al post sono n.10
 - c) **Attività di jolly e di laboratorio:** durante il corso di ogni anno scolastico si richiedono attività educative jolly o di laboratorio per un totale di n.94 ore da distribuire in base alle indicazioni del direttore dell'esecuzione del contratto. Le proposte dovranno essere realizzate, da educatori in possesso della qualifica necessaria per lavorare nell'asilo nido, sulla base delle necessità ed interessi del gruppo dei bambini lattanti, mezzani e grandi e dovranno essere programmate preferibilmente nei periodi di assenza degli educatori dipendenti del Comune.
 - d) **Attivazione di uno stage extracurricolare:** la ditta deve garantire l'attivazione di uno stage extracurricolare di un giovane, con titolo di studio adeguato per svolgere attività all'asilo nido, selezionato preferibilmente tra quelli residenti a Tradate, durante tutta la durata dell'appalto per minimo n.24 ore settimanali. Allo stagista deve essere corrisposta l'indennità di stage come da DGR

7763/2018 della Regione Lombardia. Lo stagista sarà supportato dalla coordinatrice dell'asilo nido nello svolgimento delle attività.

- e) **Formazione del personale educativo.** L'aggiudicatario deve garantire un piano formativo di 10 ore ad anno scolastico, inerente a tematiche pedagogiche e di cura per bambini da 0 a 3 anni con particolare attenzione all'accrescimento professionale del personale educativo e alla gestione delle dinamiche relazionali degli operatori. La formazione deve essere garantita, presso il nido di Tradate, a tutto il personale educativo presente nel servizio, comprese le educatrici dipendenti del Comune di Tradate.
2. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze dell'asilo nido.
 3. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende realizzare purché venga rispettato il progetto educativo dell'asilo nido "Santina Bianchi". Tale modello, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.
 4. Ogni 6 mesi l'aggiudicatario fornirà una relazione contenente la presentazione delle attività educative svolte e degli obiettivi raggiunti.
 5. Le prestazioni educative e le attività di laboratorio devono essere svolte all'interno della fascia oraria 8.30-16.30, con la possibilità di effettuare una pausa durante il momento della nanna dei bambini. L'orario delle educatrici deve essere concordato con il direttore del contratto. I servizi sono effettuati nell'arco di cinque giorni settimanali non festivi secondo il calendario redatto dal Comune di Tradate. Durante le vacanze di Natale il servizio è chiuso unicamente per una settimana. Il servizio di pre asilo deve essere svolto dalle ore 7.30 alle ore 8.30 ed il servizio di post asilo dalle ore 16.30 fino all'uscita dell'ultimo bambino che non può essere oltre le ore 18.00.
 6. Tuttavia, per situazioni che presentino esigenze particolari, il Comune di Tradate può richiedere all'aggiudicatario l'effettuazione degli interventi anche in orari e giorni diversi ed, eccezionalmente, nelle sere dopo le ore 21.00.
 7. Il personale educativo non potrà servirsi della mensa dell'asilo nido, ma unicamente utilizzare il locale mensa per la propria pausa di lavoro

Articolo 7 -ATTIVITA' DI PULIZIA

1. L'esecuzione dei lavori di pulizia dovrà essere svolta senza interferire nel lavoro educativo ed a supporto del personale educativo. Un operatore dovrà essere necessariamente presente dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 13.00 per l'apertura della struttura e dalle 15.00 alle ore 18.30 per la sistemazione dei locali e l'apertura della porta durante l'uscita dei bambini. Durante il momento del pranzo (dalle 11.00 alle 12.30) devono essere presenti due operatori per garantire la pulizia degli ambienti ed il posizionamento dei lettini per la nanna.
2. Le restanti ore devono essere effettuate preferibilmente dopo le ore 16.30 e comunque quando gli ambienti vengono lasciati liberi dalle educatrici. Complessivamente devono essere garantite minimo **n. 76 ore di attività di pulizia settimanale.**
3. Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di apertura dell'asilo nido. Qualora l'attività didattica preveda momenti di festa, incontri, assemblee, ecc. con la presenza dei genitori degli utenti, il personale ausiliario sarà avvertito con anticipo dal direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà garantire la pulizia totale dei locali, prima e dopo gli incontri, modificando, se necessario, l'organizzazione oraria dei turni, concordandola con lo stesso direttore dell'esecuzione. Il calendario annuo di apertura del servizio e di attività è quello stabilito dal Comune di Tradate.

4. Le attività di riordino, pulizia, sanificazione e lavanderia devono riguardare il piano terra, il piano seminterrato, ad eccezione della cucina e del deposito generi alimentari, il primo piano ed i balconi utilizzati per le attività dell'asilo nido.

I principali interventi da garantire sono i seguenti:

- Pulizia di tutti i locali dell'asilo nido posti al piano terra e dei locali di servizio posti nel seminterrato, comprensivo della scala che unisce i due piani;
- preparazione giornaliera delle sale per il sonno pomeridiano;
- riordino giornaliero dei materiali e delle attrezzature utilizzate per le attività educative
- Lavaggio giornaliero di tovaglie, strofinacci e quanto utilizzato dagli operatori del nido
- Sanificazione settimanale di tutti i bagni;
- battitura settimanale dei tappeti e lavaggio quindicinale dei tappeti di piccole dimensioni
- Lavaggio ogni tre mesi dei tappeti grandi, dei cuscini e di tutti gli arredi presenti nelle aule utilizzate dai bambini;
- Pulizia periodica dei vetri e degli infissi (almeno 4 volte l'anno)
- Scopatura e lavaggio dell'ingresso e dei terrazzi nei periodi utilizzati dai bambini
- Lavaggio a cadenza semestrale delle tapparelle
- Lavori di rammendo e piccole cuciture
- Consegna dei carrelli dalla cucina alle sale da pranzo e riordino alla fine del pranzo
- Sistemazione lettini per il riposo dei bambini e riordino dei locali prima della merenda
- Ceratura dei pavimenti una volta durante il periodo estivo
- Pulizia e sanificazione periodica del locale lavanderia comprensivo di lavaggio piastrelle ed attrezzature;
- Pulizia e sanificazione periodica del locale spogliatoio;
- gli addetti del servizio di pulizia dovranno garantire l'apertura dell'asilo al mattino e la chiusura con il corretto spegnimento di tutte le luci e la chiusura di tutte le porte e finestre e tapparelle esistenti.
- Pulizie delle scale di ingresso che collegano il portone alla porta a vetri del nido anche in caso di neve.

5. Il materiale e le attrezzature per le operazioni di pulizia ed il lavaggio della biancheria saranno a carico della ditta. Gli elettrodomestici e le attrezzature di proprietà del Comune, vengono messi a disposizione della cooperativa che si impegna ad utilizzarli, per le attività indicate nel presente capitolato, con la massima cura e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura.

6. Non devono essere utilizzati detersivi e disinfettanti che possono corrodere superfici ed apparecchiature o che possono recare fastidi ai bambini che frequentano il nido. Per ogni prodotto utilizzato dovranno essere consegnate, prima dell'esecuzione del contratto, le relative schede di sicurezza e tossicità. I prodotti utilizzati devono essere tutti a marchio "Ecolabel Europeo" o altro marchio che rispetti i criteri minimi ambientali approvati dal ministero dell'ambiente. Le attrezzature utilizzate per le pulizie dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato d'uso e dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti

7. La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti utilizzati. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione della ditta i locali destinati a spogliatoio e a deposito dei materiali e attrezzature

ARTICOLO 8 – FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

1. La ditta, oltre al materiale per lo svolgimento dei servizi sopra elencati, deve fornire tutto quanto necessario per:

a) la corretta igiene dei bambini:

pannoloni (almeno n. 4 cambi al giorno per bambino)
guanti mono uso, creme detergenti, salviettine umidificate, asciugamani monouso, sapone liquido

b) i bagni:

sapone liquido, asciugamani mono uso, carta igienica

c) le sale da pranzo:

n. 15 tovaglie di due misure m 1,35x m 1,10, e m1,45x 1,10, tovaglioli mono uso, bavaglini usa e getta

d) i locali per il sonno:

n. 20 tele cerate per i lettini, n.2 copri materassi per lettini con le sbarre, stoffa di cotone azzurra per ricoprire i tappeti lattanti 10m x1,80m

e) la cucina:

n.16 bicchieri di melanina trasparenti, 20 piatti di melanina tipo fondina, 5 vaschette porta stoviglie (40 cm x 27 cm h10 cm).

2. La ditta deve fornire il materiale necessario per le attività didattiche, i giochi (per la realizzazione di quanto indicato nel progetto educativo), colori, carta, cartoncini e tutto il materiale necessario per le attività educative, ricreative e di animazione dei bambini. Deve inoltre fornire il toner e carta per la stampante utilizzata per l'asilo nido.

3. Il materiale, di cui ai punti precedenti, da acquistare dovrà essere concordato con il direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 9 - PICCOLE MANUTENZIONI

1. Gli interventi di manutenzione vengono richiesti dal direttore dell'esecuzione e devono di norma essere effettuati entro 48 ore dall'inoltro della richiesta. Solo in caso di urgenza, determinata dalla condizione di pericolo per i bambini, l'intervento dovrà essere effettuato entro 4 ore dalla chiamata.

2. Il Servizio di Manutenzione comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti edili del patrimonio immobiliare oggetto dell'appalto e si compone dei seguenti sotto servizi:

a) MANUTENZIONE EFFETTUABILE:

Piccoli lavori edili

Piccoli lavori di ferramenta (cambio serrature, cambio maniglie ecc)

Piccoli lavori di falegnameria (Riparazione porte, tapparelle ecc)

Piccoli lavori di serramentistica

b) MANUTENZIONE IMPIANTI:

Impianti elettrici (solo sostituzione di lampadine e neon)

Impianti idrico sanitari (riparazione bagni e accessori bagno e rubinetteria)

c) MANUTENZIONE RIPARATIVA IN GENERALE:

Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a ripristinare ed assicurare in ogni momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e l'efficienza dei beni immobili interessati. Quindi le manutenzioni riparative sono destinate al ripristino della corretta funzionalità dell'immobile e delle sue componenti, alla conservazione dello stesso, al ripristino delle sue condizioni di partenza e all'eliminazione delle diverse anomalie comunque verificatesi, ovvero venutesi a creare e/o. Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti del sistema edificio Asilo Nido.

3. **Non possono essere fatti interventi su impianti di riscaldamento e impianti elettrici e antincendio. I lavori di manutenzione dovranno essere svolti da operai competenti nel singolo lavoro (es. elettricisti, idraulici,). I lavori manutentivi saranno liquidati a misura. La liquidazione sarà fatta in base alle ore di**

mano d'opera impiegate pari a € 18,14 /ora effettivamente prestata per effettuare i vari interventi a cui si aggiungono le spese dei materiali.

L'appaltatore è tenuto a presentare al direttore dell'esecuzione, che dovrà controfirmare per conferma, al termine di ogni singolo intervento, l'elenco delle ore e dei materiali utilizzati

Data la modesta entità dei lavori i resoconti dei singoli interventi, dovranno riportare una descrizione succinta ed esaustiva dell'intervento effettuato, completa di ore di lavoro e corredati da giustificativi quali scontrini fiscali e/o fatture dei materiali utilizzati (chiavi, serrature, rubinetti, vernici, maniglie ecc).

Al termine di ogni lavorazione dovrà essere consegnata copia della bolletta di lavoro alla Coordinatrice che mensilmente depositerà all'Ufficio Servizi Sociali i resoconti degli interventi manutentivi effettuati. Si prevedono interventi per circa € 2.000,00 annui.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. In relazione allo svolgimento del servizio, la ditta, prima dell'inizio del servizio, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il nominativo di un responsabile del servizio con il compito di sovrintendere al corretto funzionamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale figura deve essere il referente del comune di Tradate e del direttore dell'esecuzione in relazione allo svolgimento del servizio, deve garantire altresì che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante e in sinergia con il servizio dell'asilo nido. Il responsabile del servizio deve essere reperibile telefonicamente tutti i giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per tutto il periodo di apertura dell'asilo nido.

2. Il responsabile del servizio ha l'obbligo di partecipare, senza che ciò comporti alcuna retribuzione a favore dell'appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dal direttore dell'esecuzione/coordinatore dell'asilo nido o dalla stazione appaltante con un preavviso di almeno sette giorni

3. In caso di assenza per impedimento temporaneo o permanente del responsabile, la ditta deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, comunicando tempestivamente al Comune il nominativo del sostituto

ARTICOLO 11. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

1. Servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti esclusivamente da personale professionalmente qualificato, dipendente o socio dell'aggiudicatario, in possesso delle seguenti qualifiche professionali:

a) responsabile del servizio

Il responsabile del servizio che deve essere in possesso di laurea, almeno triennale in area psicologica, o pedagogica o titolo equipollente; deve avere maturato un'esperienza professionale **almeno biennale, in responsabile/coordinatore di asilo nido.**

b) personale educativo (educatori asili nido)

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio fra quelli previsti dalla vigente legge regionale per svolgere attività educativa nell'asilo nido e deve possedere **almeno n.6 mesi continuativi di esperienza in asili nido.**

c) personale per i laboratori

I laboratori devono essere svolti da educatori in possesso della qualifica necessaria per lavorare nell'asilo nido con in aggiunta competenze specifiche, attestate da corsi di formazione, nell'attività oggetto dei laboratori proposti

d) personale per attività di formazione

Vengono richiesti psicologo regolarmente iscritto all'Ordine degli psicologi oppure pedagogisti entrambi con una esperienza di almeno n. 2 anni nella supervisione e formazione ad educatori di asili nido

e) stagisti

viene richiesto l'attivazione di uno stage extra curriculare di giovani con abilità sufficienti per lavorare con bambini da 0 a 3 anni e con un profilo professionale che prevede lo svolgimento di attività educative o di animazione o socio assistenziali

2. Tutte le prestazioni devono essere rese in modo da garantire: una qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata da una presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca, con opportuni moduli organizzativi un variare delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.

3. Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti la ditta ha libera organizzazione del personale impiegato. Il numero delle ore di lavoro indicate nel presente capitolato rappresenta il monte ore minimo sulla base del quale è stato calcolato l'importo a base d'asta, come risulta da allegato "A" al presente documento. Poiché il contratto è stipulato a corpo, eventuali prestazioni lavorative aggiuntive rese dall'appaltatore non danno luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva né a maggiorazioni di quella fissata dal contratto.

ARTICOLO 12. DOVERI DEGLI OPERATORI

1. Agli utenti deve essere garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che li riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale. Il personale utilizzato nel servizio attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio ed alla più ampia riservatezza nell'ambito delle informazioni acquisite nel corso della propria attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza dei dati gestiti dai propri incaricati, ivi incluse le informazioni riguardanti i bambini e la sua famiglia.

2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, devono esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

3. E' fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.

ARTICOLO 13 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato hanno luogo presso la sede dell'asilo nido "Santina Bianchi" sito in via Oslavia n.19 a Tradate. Il Comune di Tradate mette a disposizione della ditta le proprie sale situate presso il centro culturale Frera o Villa Truffini per eventuali incontri con i genitori dei bambini del nido.

2. Le spese inerenti le utenze: quali il consumo di energia elettrica, di riscaldamento, di acqua e telefoniche sono a carico del Comune di Tradate.

ARTICOLO 14. AVVIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio ha inizio improrogabilmente in data 02.09.2019. Ogni anno scolastico deve avere la durata di n.47 settimane, secondo il calendario che sarà redatto dal Comune di Tradate

2. L'avvio dell'esecuzione può aver luogo in pendenza di stipulazione del contratto, prima che sia spirato il termine dilatorio al ricorrere della seguente condizione: mancata esecuzione immediata della prestazione che determini un grave danno all'interesse pubblico al cui soddisfacimento il servizio è rivolto.

3. L'appaltatore è altresì tenuto ad assicurare la presenza del solo responsabile del servizio almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del servizio, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, al fine di garantire la presa visione del servizio ed organizzare in maniera adeguata l'inizio delle attività.
4. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:
 - i nominativi e le generalità dei dipendenti che svolgeranno i servizi oggetto del presente capitolato
 - il nominativo del responsabile del servizio che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante

ARTICOLO 15. CARTA DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, entro 45 giorni successivi all'avvio dell'appalto deve trasmettere alla stazione appaltante la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
 - a) la presentazione dell'ente
 - b) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle tipologie di laboratorio da realizzare durante l'anno.
 - c) La presentazione delle attività di laboratorio
 - d) la presentazione degli operatori del modello organizzativo proposto nell'asilo nido
2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti che dovrà essere somministrato nelle modalità indicate dall'esecutore del contratto e comunque almeno una volta all'anno
3. L'aggiudicatario, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, procede a propria cura e spese alla stampa di un numero di copie sufficiente da distribuire alle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido.

ARTICOLO 16. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione verrà eseguito dalla educatrice dipendente del Comune di Tradate che presta servizio presso presente all'asilo nido in qualità di coordinatrice.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Comune di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dalla Comune che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 26 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

ARTICOLO 17. ORGANICO E CLAUSOLA SOCIALE

1. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non inferiore a quello indicato negli articoli 6 e 7.
2. La ditta è tenuta ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.
3. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare prima dell'avvio del servizio l'elenco del personale adibito al servizio con gli orari di servizio, unitamente ai contratti di lavoro sottoscritti dal personale e dal datore di lavoro, a copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dallo stesso personale
5. Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti dal comma 7 del presente articolo. I nominativi del personale subentrante devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
6. Fatto salvo quanto indicato al comma 7, del presente articolo, l'appaltatore si obbliga previa valutazione con il direttore dell'esecuzione, a garantire la sostituzione immediata degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali. E' convenzionalmente considerata "temporanea assenza" quella avente durata non superiore a dieci giorni. Assenze di durata superiore a detta soglia, nella misura in cui non siano già previste nel progetto presentato in sede di gara, rientrano ad ogni conseguente effetto nella fattispecie di cui al comma 7 del presente articolo.
7. Salvo il caso di "temporanea assenza" di cui al comma 6, eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nel servizio, rispetto a quanto indicato nel progetto, nel corso della durata del contratto, devono essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili sopravvenute e comunque non attribuibili a scelte, comportamenti o cause comunque riconducibili, direttamente o indirettamente, all'appaltatore.
8. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
9. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
 - a. a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
 - b. a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
10. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali.
11. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 27 del presente capitolato.
12. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.
13. In caso di accertata irregolarità da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato a rimuoverla entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

14. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.
15. Al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra l'operatore e l'utente nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, è **obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio**, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa. L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento.
16. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
17. La ditta aggiudicataria, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la proposta di assunzione formulata al personale in servizio presso le ditte uscenti
18. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dalla ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 18. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal suddetto decreto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e dell'art. 2 del Codice di Comportamento integrativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla stazione appaltante, il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui il personale e/o i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria violino gli obblighi di condotta previsti dai richiamati atti normativi, in quanto compatibili.

ARTICOLO 19. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stata stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. L'aggiudicatario deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

4. L'aggiudicatario deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
5. L'aggiudicatario deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.
6. L'aggiudicatario adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
7. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, indicati nell'analisi dei costi (allegato "A" al presente capitolato) sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale

CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ARTICOLO 20. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato da quest'ultima. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
2. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del codice.
3. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.
5. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del Codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.

ARTICOLO 21. ASSICURAZIONI

1. La ditta è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato. L'aggiudicatario sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spesa alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a carico dell'aggiudicatario, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.
2. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:
 - a) avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;

- b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato e come beneficiario il Comune di Tradate;
- c) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.
4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
5. L'aggiudicatario è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
6. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
7. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'aggiudicatario deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

ARTICOLO 23. FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in n.11 rate mensili (ad eccezione del mese di agosto) posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è **OPIU1R**
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia

di IVA, l'aggiudicatario nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972". IL Comune di Tradate, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

6. In caso di A.T.I. le fatture dovranno essere emesse dalla capogruppo.

ARTICOLO 24. INADEMPIENZE, CONTESTAZIONI E PENALITA'

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali o di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:
 - a) presenza di personale in quantitativi inferiori rispetto a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente capitolato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo compreso tra la data della contestazione e quella dell'integrazione del personale
 - b) ritardato intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione in relazione all'obbligo previsto all'art. 17, di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali o quelle di maggior favore relative ad altro contratto da esso applicato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
 - c) ritardo nell'ottemperanza al termine previsto dall'articolo 15, relativo all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante la Carta dei servizi: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
 - d) ritardo nell'ottemperanza al termine stabilito dal direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 19, relativo all'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
 - e) ritardato reintegro della garanzia definitiva entro il termine fissato dalla stazione appaltante: € 200,00 ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;
 - f) sospensione del servizio per decisione unilaterale per qualsiasi motivazione e senza adeguato preavviso € 1.000,00 per ogni giorno;
 - g) gravi inadempienze (comprendendo anche l'utilizzo di personale non assunto regolarmente) o danni arrecati agli utenti dell'asilo: fino ad € 5.000,00 ad evento
 - h) per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni di pulizia e igiene previste dal presente capitolato: € 1000,00 ad evento;
 - i) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico, fino ad € 2.000,00
 - j) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
2. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, entro il limite dell'1 per mille giornaliero, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese

per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.

5. L'importo della penale è versato dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
6. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.
7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'aggiudicatario dimostri di non esserne stato a conoscenza.

ARTICOLO 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
 - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo penali del presente capitolato;
 - c) interruzione del servizio per non meno di 3 giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
 - d) frode dell'appaltatore;
 - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo
 - f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
 - g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
 - h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
 - i) cessione anche parziale del contratto;

- j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
 - k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
 - l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);
 - m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
 3. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 26.
3. Ai sensi del codice di comportamento il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
6. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
7. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la

prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- a. consenso alla proposta di risoluzione;
- b. applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 4. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 4 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

ARTICOLO 27. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tranne che nelle ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.

E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulata con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

ARTICOLO 28. ESECUZIONE IN DANNO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 24 penali e 25 recesso, in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

ARTICOLO 29. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4 comma 1, del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ARTICOLO 30. RECESSO UNILATERALE

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo cessione del contratto e dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
 - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto
 - c) per riduzione di almeno il 20% numero di bambini iscritti per l'anno scolastico in partenza, rispetto ai n.40 posti autorizzati, e mancata disponibilità da parte dell'appaltatore di riduzione del

costo del servizio,

3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.
4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
5. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

ARTICOLO 31. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti se non per causa di forza maggiore; pertanto di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative
2. La ditta aggiudicataria deve definire e rendere operativa apposita procedura "gestione emergenze", ove siano trattati i diversi casi previsti (a titolo esemplificativo: emergenza in caso di guasti delle attrezzature per le pulizie, di sciopero del personale ecc.) con chiara ed efficace descrizione del possibile caso, delle soluzioni ed attività previste, dell'attribuzione delle responsabilità nella gestione, delle modalità di comunicazione correlate nonché della descrizione della formazione prevista per gli operatori interessati.
3. Ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010, il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto qualora la ditta aggiudicataria non riprenda le attività entro il termine intimato dalla stazione appaltante mediante diffida inoltrata a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R., ed il responsabile del procedimento accerti che la penale applicabile per l'inadempienza abbia importo massimo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. In tale ipotesi restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 32. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente della stazione appaltante coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

ARTICOLO 33. RINVIO NORMATIVO

1. La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) alla normativa di settore nazionale e regionale in materia di tutela minori, vigente tempo per tempo, cui si fa espresso rinvio
 - b) L.328/00 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali
 - c) LR 3/2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".
 - d) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
 - e) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - f) al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione di dati personali
 - g) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti;

Il presente capitolato si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali di settore con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.

ARTICOLO 34. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione di quanto previsto con il presente capitolato, il Foro competente è esclusivamente quello di Varese e la legge applicabile quella italiana.

Prima di adire al giudizio ordinario si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del responsabile del servizio del Comune di Tradate.

Ai sensi del Codice degli Appalti è esclusa la competenza arbitrale.

ANALISI DEI COSTI

voce	valori per un anno scolastico	ore settimanali	ore totali	costo orario o annuo a persona	costo totale annuo
numero bambini	40+4				
coordinamento con reperibilità					€ 1.500,00
pre e post asilo e laboratori o sostituzioni		38		€ 29.432,09	€ 29.432,09
attività educativa	4,5 educatrici t.p.	171		€ 29.432,09	€ 132.444,41
laboratori educativi		2	94	€ 20,00	€ 1.880,00
stagista		25			5.500,00
personale pulizia	2 addetti	76		€ 24.125,56	48.251,12
formazione			10	€ 50,00	€ 500,00
fornitura materiale pulizia + igiene					€ 5.500,00
fornitura materiali per attività educative					€ 1.500,00
sicurezza dipendenti diversa da rischi di interdipendenza					€ 981,00
spese assicurative					€ 1.500,00
spese generali					€ 550,00
BASE D'ASTA					€ 229.538,62
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 500,00
totale senza IVA					€ 230.038,62

base d'asta per n.36 mesi	€ 688.615,85
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00

opzione di proroga per n.2 mesi	€ 38.339,77
---------------------------------	-------------

A) Costo del personale.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs. 163/06, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 02.10.2013 avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo", riferito al mese di Maggio 2013. Tale costo è stato aumentato del 6% in vista dell'adeguamento contrattuale

B) Oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera convenzionale, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

C) materiali di pulizia + igiene

La spesa è stata calcolata sulla spesa storica considerando il massimo della fornitura necessaria per un eccellente funzionamento della struttura

ELENCO PERSONALE IN SERVIZIO PER CLAUSOLA SOCIALE

personale	MONTE ORE (settimanale)	INIZIO	TERMINE	SCATTO anzianità	CONTRATTO APPLICATO	INQUADRAMENTO
Educatrice 1	20	03/09/2018	31/05/2019	non previsto nei termini	UNEBA	4S
Educatrice 2	12,5	03/09/2018	31/05/2019	non previsto nei termini	UNEBA	4S
Educatrice 3	23	03/09/2018	31/05/2019	non previsto nei termini	UNEBA	4S
Educatrice 4	38	03/09/2018	31/05/2019	non previsto nei termini	UNEBA	4S
Educatrice 5	31,5	03/09/2018	31/05/2019	non previsto nei termini	UNESA	4S
Educatrice 6	38	03/09/2018	31/05/2019	non previsto nei termini	UNEBA	4S
Di pulizia 1	38			0,14084	cooperative sociali	A1
Di pulizia 2	29			0,14084	cooperative sociali	A1

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

(ART 26 DEL D.Lgs 81/08)

COMUNE DI TRADATE

PROVINCIA DI VARESE

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "SANTINA BIANCHI"

ALLEGATO AL CAPITOLATO

PERIODO DA 01.09.2019 AL 31.07.2022

Data: 02.05.2019

Il Documento è composto di n° 7 pagine

1. Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 , comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'aggiudicatario e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'aggiudicatario dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l'indicazione degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d'asta.

Il DUVRI, successivamente all'assegnazione dell'incarico, verrà sottoscritto dal Comune di Tradate e dall'aggiudicatario ed allegato al contratto. L'aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Tradate procederà all'aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti , come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Nei contratti rientranti nel campo d'applicazione del titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC e quindi, in tale evenienza, non è necessaria la redazione del DUVRI.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici. Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 (valutazioni dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, sorveglianza sanitaria, ecc.) , e consegnare all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell'intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 163/06, art. 131.

2. Azienda committente

Ragione sociale	COMUNE DI TRADATE
Sede	P.zza Mazzini,6 Tradate
C.F./P.IVA	00223660127
Tel.:	0331.826811 – 0331.826836
Fax:	0331.826886
Datore di Lavoro	SINDACO DEL COMUNE DI TRADATE
RSPP	Ing. Giorgio Grimoldi
Medico Competente	Dr.ssa Barbiero Giovanna

3. Appaltatore (da compilare ad appalto assegnato)

Impresa aggiudicataria	
Ragione sociale	
Sede	
C.F.	P.I.
Tel.:	
Fax:	
Rappresentante legale	

Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
RSP	
Medico Competente	
Personale impiegato	

4. Attività e luoghi oggetto dell'appalto

L'attività oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di asilo nido, ad eccezione della mensa, come specificato nel capitolato di appalto al quale si rimanda, per bambini da zero a tre anni.

Il servizio è realizzato presso la struttura messa a disposizione dal Comune di Tradate sita in via Oslavia n. 19.

L'asilo nido ha una capienza massima di n. 40 posti (come da autorizzazione al funzionamento n. 17948-G del 22/05/1996 rilasciata dalla Provincia di Varese).

5. Valutazione rischi interferenze

		SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' E CHE DOVRA PREDISPORRE GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE		
ATTIVITA'	POSSIBILI RISCHI DI INTERFERENZA	APPALTATORE	AMM. COMUNALE	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Servizi educativi e di pulizie	Rischio di incendio	X	X	Informazione e Formazione per i lavoratori addetti. Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori; Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio.
	Rischio elettrocuzione	X	X	I lavoratori dovranno usare le componenti terminali dell'impianto elettrico così come presenti, senza apportare loro alcuna modifica. Naturalmente dovranno segnalare ai referenti delle relative strutture, eventuali anomalie che dovessero riscontrare sugli impianti.
	Rischio di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato, rumore dovuto all'utilizzo di macchinari, inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, sversamenti accidentali.	X		Pulizie effettuate principalmente senza sovrapposizione con l'attività dell'asilo. Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionamento a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.

	Rischi per presenza di ditte terze per interventi di manutenzione (impiantistica, strutturale, ecc..)	X	X	L'amministrazione comunale organizzerà i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni per quanto possibile, garantendo il coordinamento con le attività svolte presso l'asilo
	Rischi durante servizi pasti (ustioni da calore, rischi di urto, inciampo)	X	X	Gli addetti dell'azienda appaltatrice non devono interferire durante la preparazione dei pasti con l'attività degli addetti al servizio di ristorazione, gli addetti dell'impresa aggiudicataria consegnano i pasti nelle salette e gli educatori sorvegliano ed aiutano i bambini durante il consumo del pasto

6. Calcolo dei costi per la sicurezza

n	Indicazione dei lavori e delle previste misure di prevenzione e protezione	Importo a corpo
1	Attività di formazione sulla gestione delle emergenze, coordinamento e riunioni periodiche	€ 400,00
2	Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionamento a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.	€ 100,00

Il Responsabile del servizio

Maria Antonietta Luciani



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 703/2019 del SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO – PERIODO DAL 02.09.2019 AL 31.07.2022 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 08/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 703/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO – PERIODO DAL 02.09.2019 AL 31.07.2022 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 10/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 10/05/2019

ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO – PERIODO DAL 02.09.2019 AL 31.07.2022.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2019.

Tradate, 13/05/2019

Sottoscritto da
GRUGNI MARCO ATTILIO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.